



Provincia
di Vercelli

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024

Aggiornamento 2022



Sommario

SEZIONE PRIMA - CONTENUTI GENERALI

1.1 Premessa	4
1.2 Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione	5
1.3 Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione	6
1.4 I ruoli e le responsabilità nella definizione ed attuazione del Piano	9
1.5 Il Piano Anticorruzione e gli altri strumenti normativi e di programmazione della Provincia ad esso integrati e coordinati	13

SEZIONE SECONDA - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

2. Analisi del contesto	17
2.1 Analisi del contesto esterno	17
2.1.1 Popolazione residente	18
2.1.2 Situazione economica	19
2.1.3 Sicurezza	20
2.2 Analisi del contesto interno	23
2.2.1 La struttura organizzativa	23
3. Rilevazione ed analisi dei processi organizzativi: la mappatura dei processi - aggiornamento	26
4. Valutazione del rischio	27
4.1 Identificazione degli eventi rischiosi	27
4.2 Analisi del rischio	28
4.3 Ponderazione del rischio	29
5. Il trattamento del rischio	30
5.1 Individuazione delle misure	31
5.2 Programmazione delle misure	32
5.3 Misure generali previste dai Piani anticorruzione dell'Ente	34

SEZIONE TERZA - TRASPARENZA

6. Trasparenza	49
6.1 Trasparenza e privacy	49
6.2 Comunicazione trasparente	50
6.3 Trasparenza : modalità attuative	51
6.4 Organizzazione	44

ALLEGATI:

- 1- Valutazione del rischio
- 2- Trattamento del rischio
- 3- Trasparenza

SEZIONE PRIMA - CONTENUTI GENERALI

1.1 Premessa

Come è noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* prevede che ciascuna Amministrazione Pubblica si doti di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale, in un’ottica di prevenzione dei fenomeni corruttivi ma anche di aspetti di più generale *“cattiva amministrazione”*, vengano individuate, sulla base di un’idonea mappatura, le attività (processi) a più elevato rischio e siano indicate, pianificate e monitorate nel tempo, idonee misure di prevenzione.

In materia sono poi intervenute rilevanti modifiche, soprattutto ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Da ultimo, con l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, viene previsto il *“Piano integrato di attività e organizzazione”* – PIAO, strumento che, per molte amministrazioni tra cui le province, prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell’ente chiamato ad adottarlo.

Il medesimo articolo di legge prevede anche un riordino normativo tramite la successiva individuazione e abrogazione degli *“adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”* (da attuarsi con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare previa intesa in Conferenza unificata) oltre che la messa a disposizione di un *“Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni”* (da adottarsi da parte del Dipartimento della funzione pubblica previa intesa in sede di Conferenza unificata).

Allo stato attuale, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi delle norme di cui sopra, i riferimenti per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel seguito anche PTPCT) rimangono quelli predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, come confermato da ANAC con delibera del Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022 e tenendo inoltre conto che **l’Autorità in data 12 gennaio 2022 ha deliberato di rinviare la data di approvazione del piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della**

Trasparenza per l'anno 2022, fissata dalla Legge 190/2012 al 31 gennaio di ogni anno, **al 30 aprile 2022**.

Il ruolo fondamentale nella definizione degli obiettivi strategici in materia è riservato dalla legge e dal PNA agli Organi di Indirizzo degli Enti.

1.2 Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede :
“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento fondamentale il Documento Unico di Programmazione. A conferma delle modalità attuative della citata disposizione normativa, con delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 30/11/2021 veniva approvato il DUP 2022-2024 la cui sezione strategica delineava le linee generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che si enunciano come di seguito indicato:

Potenziare il coinvolgimento di dirigenti e dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione.

Promuovere un'ampia condivisione dell'obiettivo della prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza dell'attività amministrativa da parte di tutti i dirigenti e i dipendenti dell'ente, mediante il loro coinvolgimento diretto nel processo di valutazione del rischio all'interno dei Settori di rispettiva competenza e in sede di definizione delle misure di prevenzione e trasparenza connesse. Conferma, con espressa previsione inserita nel PTPCT, dell'attribuzione ai Dirigenti della qualifica di Referenti del RPCT per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza all'interno delle strutture ad essi assegnate. Dare evidenza nel PTPCT del dovere di collaborazione nei confronti del RPCT e dell'obbligo per tutti i dipendenti del rispetto delle misure di prevenzione e trasparenza approvate, la cui violazione è sanzionabile anche disciplinarmente.

Sviluppo della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli,

con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento (i c.d. standard etici), stimolando una costante attenzione ad esse per migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza. Valorizzazione della docenza interna all'ente per i percorsi di formazione di base realizzata da parte del RPCT e attuazione di percorsi di formazione specifica a carattere "avanzato" per RPCT, funzionari di supporto al RPCT, Dirigenti e Personale dei Settori a maggior rischio di corruzione, anche mediante ricorso a docenti esterni. La formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza deve ritenersi a carattere obbligatorio e i relativi percorsi formativi sono inseriti come parte integrante del Piano di Formazione dell'ente.

Implementazione della trasparenza come misura di prevenzione della illegalità a carattere trasversale e strumento di garanzia per i cittadini. Costante aggiornamento e monitoraggio della Sezione "Amministrazione Trasparente" del PTPCT, in cui sono individuati i responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in attuazione del Dlgs.33/2013, delle direttive contenute nel PNA e delle Linee Guida dell'ANAC. In particolare il rafforzamento della trasparenza sarà perseguito attraverso misure di semplificazione, nonché mediante una approfondita verifica sulla possibilità di pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio.

Sviluppare il controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento per migliorare la qualità degli atti. Attivazione della nuova modalità di esecuzione dei controlli di regolarità amministrativa successiva come previsto dal Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 in data 20 ottobre 2021 focalizzando il controllo sulle determinazioni dirigenziali (verifica del 20% degli atti emanati scelti con metodo casuale) e sui contratti stipulati in forma pubblica e in forma di mera scrittura privata o lettera commerciale (verifica del 10% degli atti emanati scelti con metodo casuale) . Incentrare l'attenzione del controllo successivo attraverso l'utilizzo di check list che consentano la verifica della presenza negli atti esaminati di standard predefiniti con specifici indicatori .

1.3 Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione

all'interno di ciascuna amministrazione; è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative; al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. devono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione, innanzi tutto, con il Piano delle Performance e devono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Il Piano Triennale, inoltre, è da intendersi come occasione per la promozione della "consapevolezza amministrativa" finalizzata alla diffusione delle buone prassi; il Piano, infatti, contiene l'elencazione di prescrizioni che derivano da norme di legge o dai documenti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali e a tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). Si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1) al presente PNA.

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali, nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- principi strategici;
- principi metodologici;

Principi strategici

- Coinvolgimento dell'organo di indirizzo

L'organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo

svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT .

- Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

Principi metodologici

- Prevalenza della sostanza sulla forma

Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

- Gradualità

Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

- Selettività

Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adequata efficacia.

- Integrazione

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel

PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT (vedi infra "PTPCT e performance").

- Miglioramento e apprendimento continuo

La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

1.4 I ruoli e le responsabilità nella definizione ed attuazione del Piano

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività dell'Ente. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati poichè in tal caso, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

Tenendo conto delle disposizioni dell'Autorità in materia (Deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 03/08/2016 e Deliberazione n. 1208 del 22/11/2017) sono stati individuati i ruoli ed i compiti degli organi all'interno dell'Ente che a vario titolo intervengono nella strategia di prevenzione della corruzione:

a. Organi di indirizzo politico:

- il Presidente designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e adotta l'aggiornamento del PTPCT;
- il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi strategici per l'elaborazione dell'aggiornamento del PTPCT;

b. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- elabora il Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione che prevede la sezione dedicata alla Trasparenza, con le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- formula la proposta di aggiornamento del PTPCT comprensivo della sezione Trasparenza, al Presidente;
- seleziona, in collaborazione con i Dirigenti e i Referenti, ai fini della formazione, i dipendenti e i Settori più esposti a rischio;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone le modifiche del Piano in caso di accertamento di significative violazioni, per effetto di mutamenti organizzativi o nell'attività dell'Amministrazione;
- verifica le eventuali violazioni del Piano e avvia le procedure previste;
- svolge compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta, ne assicura la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e ne cura la trasmissione al Nucleo di Valutazione;
- dispone che siano assolti gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza tramite i referenti incaricati e la struttura di supporto, monitorando che la pubblicazione sia completa, chiara e aggiornata;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

c. l'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza:

- svolge il supporto amministrativo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- provvede alla pubblicazione dei provvedimenti di aggiornamento del PTPCT e gli adempimenti conseguenti;

- effettua la conservazione e raccolta della documentazione inerente i procedimenti e l'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- coadiuva il RPCT nella verifica a campione e periodica di quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente;
- collabora nella verifica circa la realizzazione delle azioni e l'applicazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT
- coadiuva alla programmazione della formazione dei dipendenti e dei Referenti in materia di prevenzione della corruzione
- informa il RPC di eventuali criticità presenti relativamente all'attuazione delle azioni contenute nel PTPCT e all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- fornisce il supporto tecnico e amministrativo ai Dirigenti e ai Funzionari al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi e delle misure di prevenzione del PTPCT.

d. I Dirigenti di Area e i loro Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza ,
individuati nei Funzionari di incaricati di Posizione Organizzativa:

- osservano il Codice di Comportamento dell'Ente;
- provvedono tramite le risorse assegnate all'attuazione delle azioni e all'applicazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT e alla verifica costante degli adempimenti relativi alla Trasparenza;
- monitorano il rispetto del Codice di Comportamento da parte del personale assegnato e verificano le ipotesi di violazione;
- monitorano il rispetto del Codice di Comportamento da parte di Soggetti appaltatori di forniture, servizi e lavori di loro competenza;
- effettuano l'informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri utili al monitoraggio sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione;
- provvedono all'individuazione e alla comunicazione al RPC dei rischi di corruzione presenti nell'ambito dell'Area / uffici di pertinenza;
- comunicano l'eventuale proposta di modifica delle misure di prevenzione affinché vi sia l'efficace azione di contrasto dell'illegalità e dell'illiceità;

con riferimento ai soli Dirigenti:

- trasmettono l'informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Autorità Giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;

- adottano le misure gestionali e, ove applicabile, avviano il procedimento disciplinare di propria competenza, mentre per quelli di competenza di altri organi provvedono alle comunicazioni di rito;
- dispongono direttive e circolari al fine di far osservare le misure di prevenzione contenute nel PTPCT;
- dispongono la pubblicazione dei dati e informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i. di cui sono i responsabili in via diretta ed esclusiva secondo le modalità indicate al paragrafo 6.3 “Trasparenza: modalità attuative” del presente piano.

e. Il Nucleo di Controllo e Valutazione della Performance svolge i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i. ed in particolare:

- svolge una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza e inoltre ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC, connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33/13, secondo le Deliberazioni ANAC
- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento e sulle successive modifiche.

f. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari:

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;
- propone l’aggiornamento del Codice di Comportamento.

g. I dipendenti:

- osservano il Codice di Comportamento della Provincia di Vercelli;
- partecipano al processo di gestione del rischio, attenendosi al Piano di trattamento del rischio e alle misure di prevenzione contenute nel PTPCT;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente o al Segretario Generale;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

i. collaboratori e appaltatori che operano per la Provincia di Vercelli:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- osservano il Codice di Comportamento della Provincia di Vercelli e segnalano le situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro attività all’interno dell’Ente;

1. Il Responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante -RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), si conferma l'individuazione, avvenuta con atto n. 3254 del 11/12/2013, nel Responsabile del Servizio Contratti quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati medesimi.

1.5 Il Piano Anticorruzione e gli altri strumenti normativi e di programmazione della Provincia ad esso integrati e coordinati

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), costituisce, da un lato, un autonomo strumento di pianificazione dell'attività di prevenzione della corruzione e, dall'altro, parte di un corpus normativo più ampio costituito dai seguenti provvedimenti adottati dall'Ente:

- ☐ regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 813 del 13 marzo 2008 e modificato con successive deliberazioni e decreti presidenziali, da ultimo con il decreto presidenziale n. 85 del 15/12/2021;
- ☐ regolamento di disciplina dei controlli interni di cui all'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 99 del 11 gennaio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 20 ottobre 2021;
- ☐ codice di comportamento dei dipendenti di cui all'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 approvato con decreto del Presidente n. 51 del 21 dicembre 2018;
- ☐ regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17/05/2012;
- ☐ piano esecutivo di gestione, piano della performance 2022-2024 e piano degli obiettivi 2022 in fase di approvazione;

L'insieme di tutti questi provvedimenti, dotati di finalità proprie, concorrono a dare attuazione in modo integrato e pianificato agli obiettivi di prevenzione previsti dalla Legge n. 190/2012.

Attraverso le seguenti attività previste dal presente PTPCT la Provincia di Vercelli persegue le finalità di prevenzione di condotte illecite e il consolidamento della cultura della legalità:

- a. l'individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali il rischio di corruzione è più elevato, anche ulteriori rispetto a quelle minime già previste dalla legge;
- b. la previsione, per le attività individuate, di misure volte all'annullamento o, quantomeno, alla mitigazione del rischio di corruzione;
- c. la previsione di misure di formazione, di procedure di controllo e di attuazione delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- d. la previsione di obblighi di comunicazione/informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, soggetto chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- e. il monitoraggio dei rapporti tra l'ente Provincia ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Ente.

SEZIONE SECONDA

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

2. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente a due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Con riferimento al primo aspetto, l'amministrazione utilizza dati e informazioni sia di tipo "oggettivo" (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo "soggettivo", relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder.

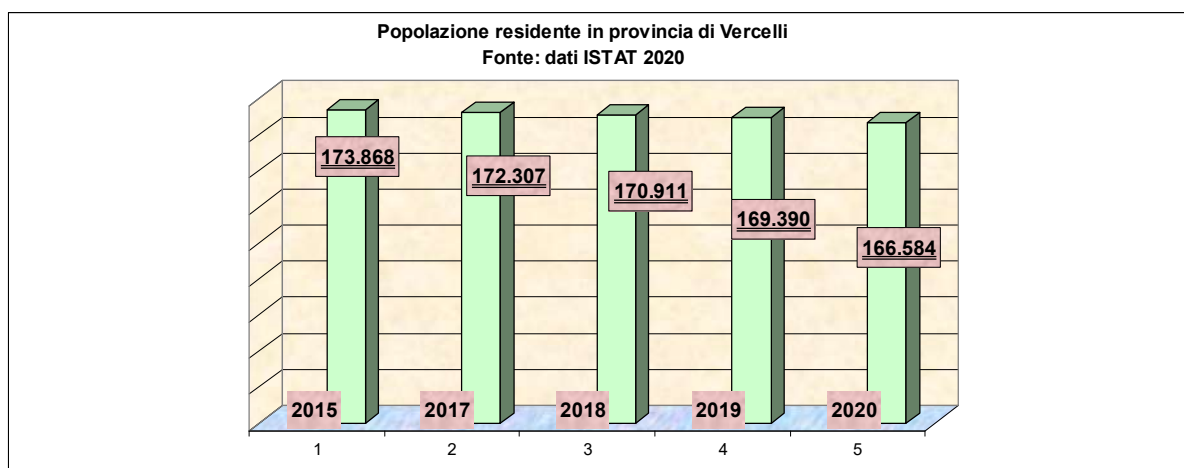
Secondo il PNA, riguardo alle fonti esterne, l'amministrazione può reperire una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.).

Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione).

Per quanto riguarda il contesto esterno, in raccordo con il Documento Unico di Programmazione, la cui sezione strategica è stata approvata con D.C.P. n. 33 del 21/12/2020, si ritiene opportuno approfondire gli aspetti relativi alla situazione socio-economica in cui la Provincia si trova ad operare.

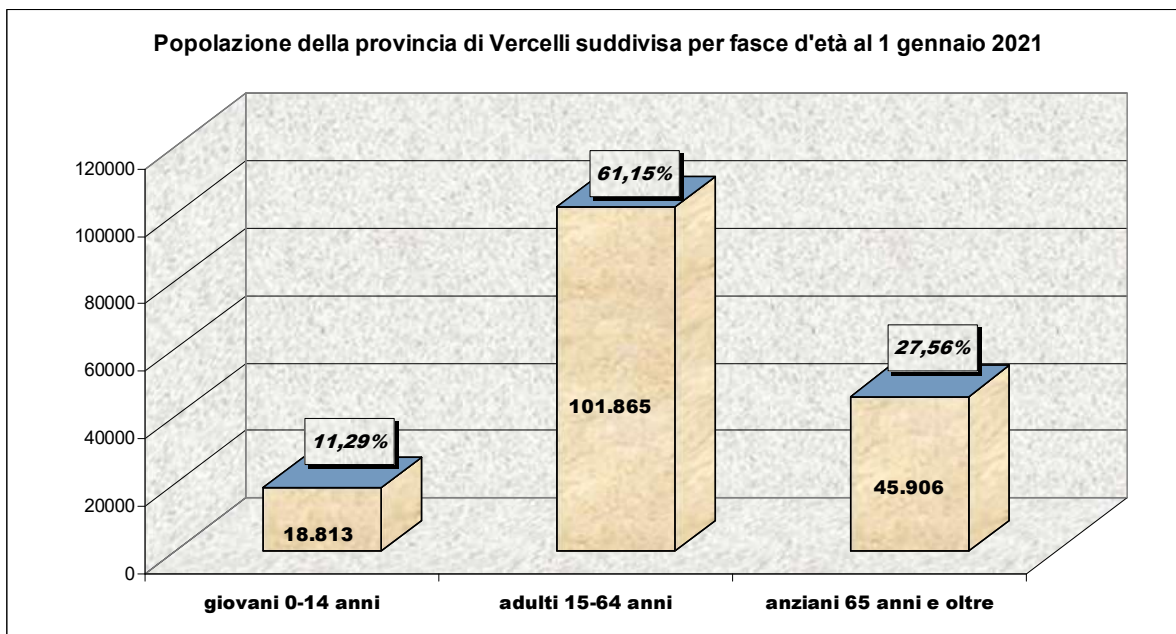
2.1.1 Popolazione residente

Al momento in cui il presente documento viene redatto, i più recenti dati disponibili di fonte ufficiale ISTAT sulla popolazione residente sono riferiti al 1 gennaio 2021; in base a tale riscontro, la popolazione della provincia di Vercelli risulta di 166.584 abitanti che rappresenta circa il 3,9% della popolazione residente in Piemonte, in costante diminuzione sugli anni precedenti, come si evidenzia dal grafico sottostante in cui gli ultimi cinque anni sono stati consecutivamente di segno negativo; tale tendenza si accompagna peraltro ad una tendenza generale in atto nell'insieme del paese, che vede ridursi la numerosità complessiva dei residenti.



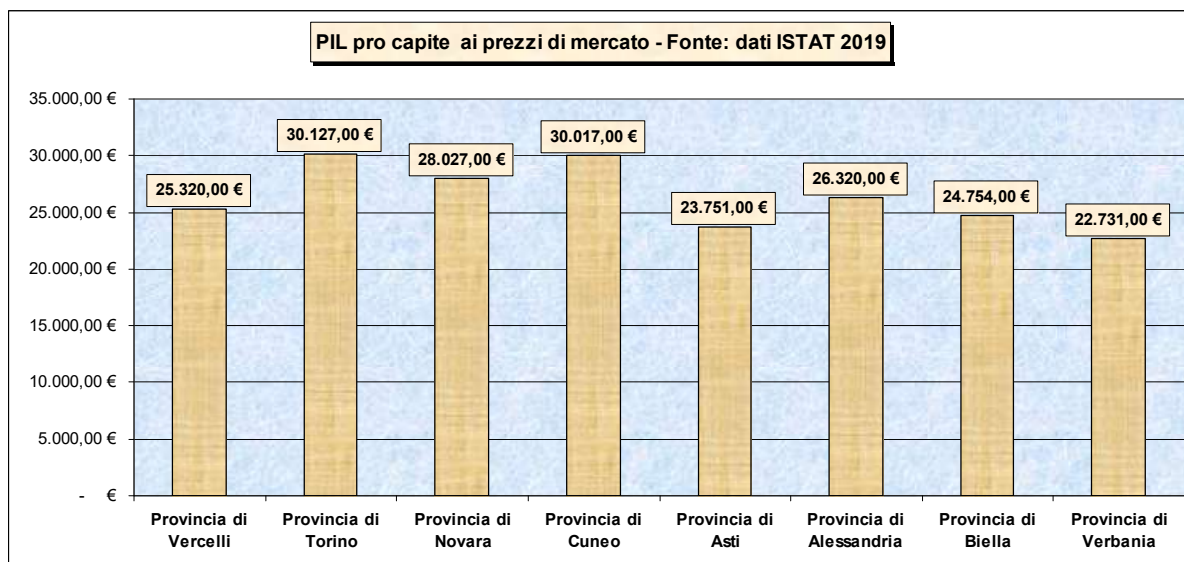
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. Si conferma la tendenza all'invecchiamento della popolazione, con una progressiva diminuzione nelle classi di età giovani (0-14 anni pari al 11,29%) e medie (15-64 anni pari al 61,15%), mentre cresce il peso relativo delle classi più anziane (65 anni e oltre al 27,56%). La presenza degli anziani appare decisamente elevata rispetto ai giovani, maggiore della media nazionale (23,54%) e maggiore anche della media piemontese (26,02%). Gli stranieri residenti in provincia di Vercelli al 1° gennaio 2021 sono **14.224** e rappresentano l'8,5% della popolazione residente; si riscontra una percentuale di popolazione straniera più bassa della media regionale (9,8%) e tra le province con le percentuali più basse dopo Biella e Verbania.

Popolazione residente nella provincia di Vercelli suddivisa per fasce d'età



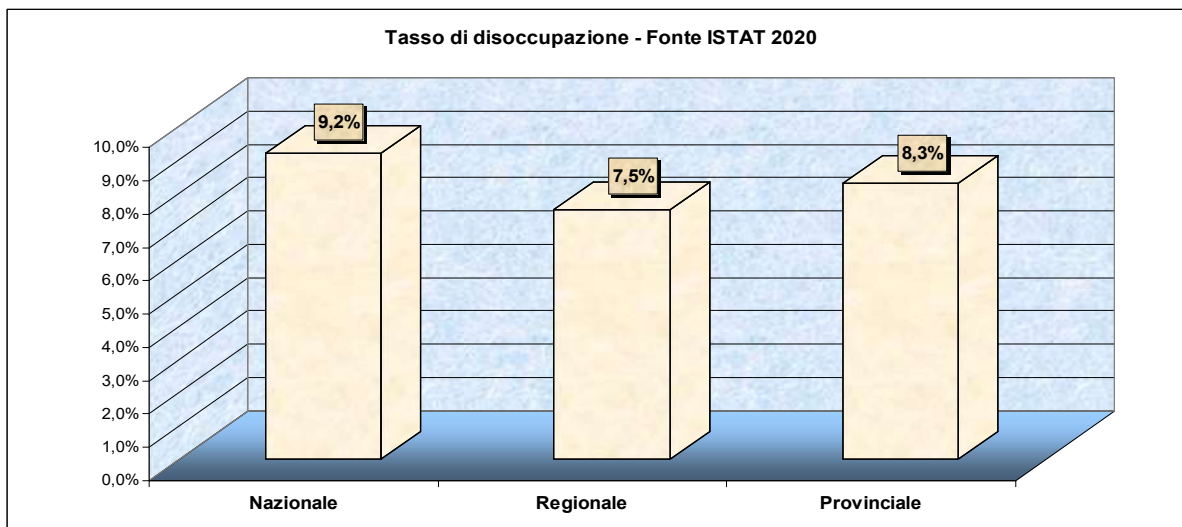
2.1.2 Situazione economica

Dal punto di vista della produzione di ricchezza, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti di mercato per abitante nella provincia di Vercelli (2019 ultimo dato disponibile) è di 25.320,60 Euro; si tratta di un dato inferiore alla media piemontese ma che ci colloca davanti alle province di Verbania, Asti e Biella.

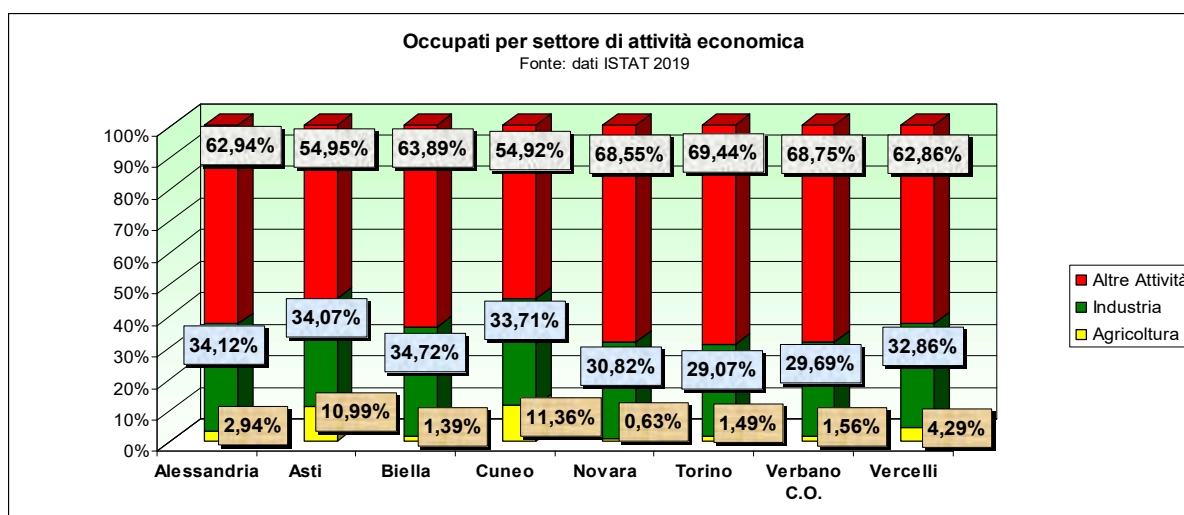


Sul versante dell'occupazione si evidenzia come il tasso di disoccupazione provinciale risulta nel 2020 in tendenziale aumento rispetto all'anno precedente passando dal 7,9% del 2019 all'8,3% nel 2020 mentre la stima complessiva della disoccupazione a livello regionale (7,5%) appare in lieve calo rispetto all'anno precedente (7,6%). In ogni caso il tasso di

disoccupazione provinciale appare migliore rispetto al dato della media nazionale del 9,2% seppur anche quest'ultimo in calo rispetto al 2019. In controtendenza il tasso di disoccupazione giovanile provinciale (15-29 anni) nel corso dell'anno 2020 che cala dal 21,1% del 2019 al 16,2%.



Per quanto riguarda il dettaglio degli occupati per settore produttivo, nelle province piemontesi, dagli ultimi dati disponibili ISTAT (al 31/12/2019), la Provincia di Vercelli si conferma la terza provincia piemontese per numero di occupati in agricoltura e sostanzialmente in linea con le altre province per quanto riguarda l'occupazione nell'industria e nel comparto dei servizi, che genera il 62,86% dell'occupazione.



2.1.3 Sicurezza

Ai fini dell'analisi del contesto esterno dal punto di vista della sicurezza pubblica, ci si è avvalsi degli elementi e dei dati contenuti nella *“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2019”*,

presentata dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati il 27 novembre 2020 (Atti Parlamentari XVIII Legislatura - Doc. XXXVIII n. 3), pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno (1) .

Si riportano gli *estratti delle pagine 441-442* attinenti alle operazioni svolte dalla Forze di Polizia sul territorio della Provincia di Vercelli:

“Nella Provincia di Vercelli è confermata la presenza di qualificate proiezioni della ‘Ndrangheta. Le indagini condotte dalle Forze di Polizia negli anni precedenti, hanno evidenziato l’infiltrazione della criminalità organizzata di matrice calabrese nel quadrante nord orientale della provincia vercellese, con particolare riguardo ai comuni di Santhià (2) e Livorno Ferraris (3), quest’ultimo sede di una “locale” di ‘Ndrangheta, nata dalla fuoriuscita di alcuni affiliati dalla “locale” di Chivasso (TO), emanazione della cosca “Raso-Gullace-Albanese” (4) di Cittanova (RC). L’inchiesta, oltre alla suddetta cosca, aveva evidenziato la presenza di altri due gruppi: uno riferito a sodali della cosca “Pesce-Bellocco” di Rosarno, e l’altro quale promanazione piemontese della cosca “Sgrò-Sciglitano”.

L’interesse della ‘Ndrangheta, nella Provincia di Vercelli, è orientato prevalentemente verso l’avvio di attività imprenditoriali nel settore dell’edilizia e del commercio, finalizzate ad assicurare il controllo del territorio, consentendo di coordinare il riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico gestito da affiliati alla stessa consorteria e operanti in Calabria.

Nel panorama criminale del territorio in esame, la devianza di matrice etnica ha un’incidenza marginale. La criminalità straniera risulta maggiormente interessata, nello spaccio di sostanze stupefacenti (fattispecie per la quale risultano particolarmente attivi cittadini maghrebini) e nella commissione di furti (in genere riferibili a cittadini dell’Est Europa dediti, in particolare, ai furti di rame). Infine, nel vercellese, sono state rilevate anche attività delinquenziali poste in essere da cittadini cinesi e nigeriani, particolarmente attivi nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina finalizzata allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione.

1) Ministero dell'Interno:

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003_RS/INTERO_COM.pdf

2) Con l’operazione “*Alto Piemonte*” del 2016, veniva individuata l’operatività del “locale” di Santhià, in provincia di Vercelli, di fatto attivo anche nella provincia di Biella. Le indagini mettevano in luce la presenza di tre strutture criminali, una delle quali facente capo alla famiglia Raso, denominata proprio “locale” di Santhià ma operante anche nel biellese, diretta emanazione della cosca “Raso-Gullace-Albanese” di Cittanova (RC).

(3) Già dal 2012 con l’operazione “*Colpo di coda*”, venne fatta luce sull’operatività del “locale” di Livorno Ferraris, prima struttura di ‘ndrangheta individuata al di fuori della provincia di Torino.

(4) Il 12 marzo 2019, la DIA ha dato esecuzione a un decreto di confisca di beni, nei confronti di un esponente della famiglia di ‘ndrangheta “Sgrò-Sciglitano”, operante in Barritteri frazione di Seminara (RC), e attiva in Piemonte. L’uomo rappresentava una figura “*trasversale*” tra le famiglie Raso di Cittanova (RC) - in attività tra Vercelli e Biella - e Dominello - presente nella città di Torino e provincia - entrambe collegate alla cosca Pesce-Bellocco di Rosarno (RC).

Per quanto attiene la criminalità comune, i fenomeni criminali che destano maggior allarme sociale sono i reati contro il patrimonio, in particolare i furti in abitazione, le rapine e le truffe in danno di anziani. I suddetti reati, come evidenziato dall'attività di contrasto posta in essere dalle Forze di Polizia, sono commessi in prevalenza da nomadi dimoranti abitualmente nei campi presenti nelle periferie delle città confinanti, oltre che da alcuni italiani residenti nel capoluogo.

2.3.1 Principali operazioni di Polizia

10 gennaio 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino di origini marocchine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (circa 1 kg. hashish).

29 gennaio 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 coniugi italiani, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di oltre 2 kg. hashish e 2 kg. di marijuana.

6 febbraio 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, veniva trovato in possesso di oltre gr. 114 di hashish e gr. 135 di marijuana, suddivisi in numerose dosi pronte per essere cedute.

7 febbraio 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano responsabile di usura (veniva fermato dopo avere ricevuto una tranche di un debito di 12.000 euro, scaturito da un prestito con interessi usurari).

13 febbraio 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 cittadini albanesi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (sequestrati più di 2 kg. di cocaina e 224 gr. di eroina). Nella circostanza, veniva sequestrata la somma di euro 98mila, quale provento dell'attività illecita.

28 marzo 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini marocchini responsabili di detenzione ai fini di spaccio di oltre 5 kg. hashish e 330 gr. di cocaina.

26 settembre 2019 - Vercelli - L'Arma dei Carabinieri ha provveduto a deferire in stato di libertà un giostraio, poiché in più circostanze, avendo lo stesso ricevuto il diniego ad installare la propria attrazione di spettacolo, in occasione della festa patronale, proferiva frasi minacciose, con chiaro intento estorsivo, nei confronti del Sindaco.

17 maggio 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno, ritenuto responsabile, in concorso, di un furto aggravato di rame.

5 giugno 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, veniva trovato in possesso di circa 3 kg. di hashish.

6 agosto 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto una persona ritenuta responsabile della violazione della normativa sulle armi. Nella circostanza veniva sequestrata una pistola revolver con matricola abrasa completa di munizionamento.

2 ottobre 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (sequestrati gr.461 di eroina).

17 ottobre 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di oltre gr. 115 di cocaina nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

13 dicembre 2019 - Vercelli - La Polizia di Stato, a conclusione di articolata attività investigativa, ha dato esecuzione alle ordinanze di misure cautelari personali, nei confronti di cinque cittadini italiani, ritenuti responsabili in concorso tra loro, del reato di violenza sessuale operata nei confronti di 2 ragazze minorenni.

Inoltre, al fine di delineare un quadro complessivo del contesto esterno nell'ambito del quale questa Amministrazione si trova ad operare, dal punto di vista della sicurezza pubblica, ci si è avvalsi dei dati forniti da ISTAT al 31/12/2020 (5) relativi ai reati denunciati dalle forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria riepilogati nella seguente tabella:

5)ISTAT: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS

**Delitti denunciati dalle Forze di Polizia
all'Autorità Giudiziaria**

Tipo dato	numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria				
Periodo del commesso delitto	durante l'anno di riferimento				
Seleziona periodo	2016	2017	2018	2019	2020
Territorio	Vercelli	Vercelli	Vercelli	Vercelli	Vercelli
Tipo di delitto					
strage	0	0	0	0	0
omicidi volontari consumati	2	1	2	0	1
omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina	0	0	0	0	0
omicidi volontari consumati di tipo mafioso	0	0	0	0	0
omicidi volontari consumati a scopo terroristico	0	0	0	0	0
tentati omicidi	3	5	1	5	2
infanticidi	0	0	0	0	0
omicidi preterintenzionali	0	0	0	0	0
omicidi colposi	9	3	7	6	7
omicidi colposi da incidente stradale	9	3	6	6	4
percosse	50	50	46	58	49
lesioni dolose	222	212	242	232	150
minacce	261	265	271	271	210
sequestri di persona	6	6	3	1	2
ingiurie	66	0	..	..	..
violenze sessuali	10	13	15	22	11
atti sessuali con minorenne	4	1	1	3	1

corruzione di minorenni	0	1	2	0	1
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	3	1	0	1	0
pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico	0	0	1	1	1
furti	2332	2010	1789	1438	972
furti con strappo	9	13	12	10	9
furti con destrezza	266	324	270	259	182
furti in abitazioni	577	430	413	274	172
furti in esercizi commerciali	227	248	250	233	170
furti in auto in sosta	236	174	110	112	60
furti di opere d'arte e materiale archeologico	9	5	6	0	0
furti di automezzi pesanti trasportanti merci	0	3	1	0	1
furti di ciclomotori	6	13	5	3	3
furti di motocicli	7	13	6	2	4
furti di autovetture	58	48	50	47	23
rapine	43	32	40	45	13
rapine in abitazione	2	4	4	6	0
rapine in banca	5	1	1	1	0
rapine in uffici postali	1	0	2	0	0
rapine in esercizi commerciali	6	7	8	6	3
rapine in pubblica via	13	14	23	27	2
estorsioni	20	32	17	23	18
truffe e frodi informatiche	445	407	507	588	674
delitti informatici	37	42	56	72	58

contraffazione di marchi e prodotti industriali	7	5	5	10	4
violazione della proprietà intellettuale	1	0	0	1	0
ricettazione	50	28	26	30	19
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	2	3	1	1	2
usura	0	1	0	2	0
danneggiamenti	822	734	811	682	588
incendi	15	13	3	12	10
incendi boschivi	3	4	0	5	4
danneggiamento seguito da incendio	15	17	10	6	4
normativa sugli stupefacenti	91	103	74	72	65
attentati	1	1	0	1	0
associazione per delinquere	2	3	2	0	0
associazione di tipo mafioso	0	0	0	0	0
contrabbando	0	0	0	0	1
altri delitti	1124	1177	1131	1118	1146
totale	5643	5166	5063	4701	4009

2.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

2.2.1. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Provincia di Vercelli, al 1 gennaio 2022 conta 102 dipendenti

(di cui 2 a tempo determinato), ad esclusione del Segretario che svolge anche l'incarico di Direttore Generale, mentre i dipendenti regionali operanti presso la Provincia, in seguito agli accordi stabilitisi per effetto del riassetto funzionale imposto dalla Legge 56/2014 e dalla L.r. 23/2015, sono complessivamente 11.

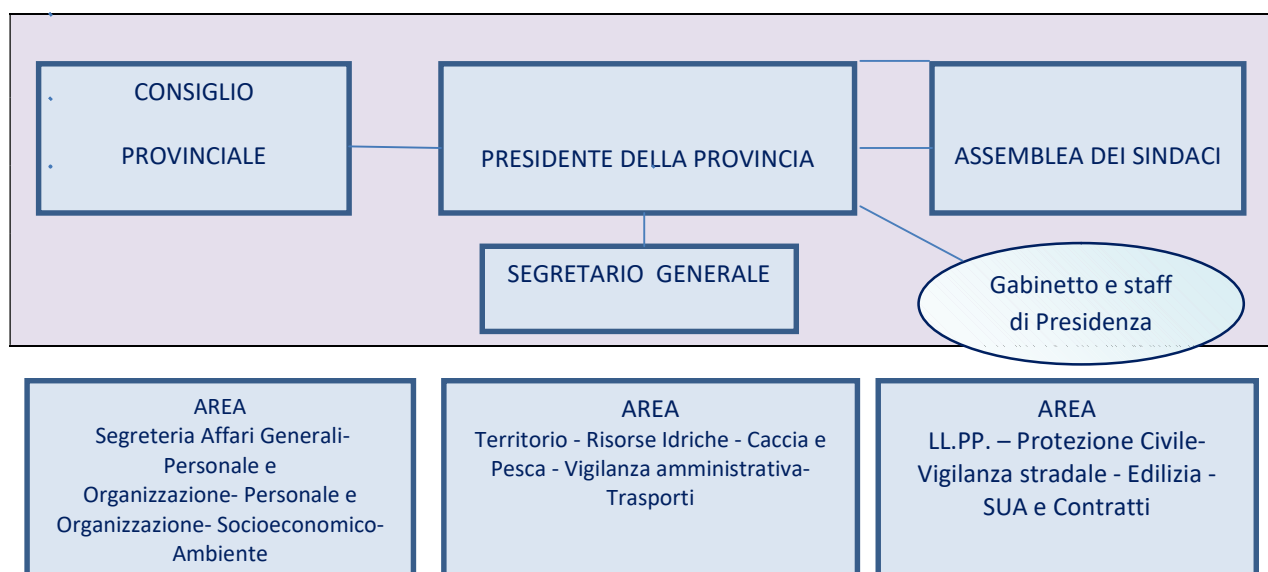
L'Ente può inoltre contare sulla presenza della Consigliera di Parità nominata il 15 novembre 2016 con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali su designazione della Provincia di Vercelli; essa è una figura istituzionale che ha funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. (D.l.vo. 198/2006 art. 13) che svolge la sua attività nel campo del contrasto ai fenomeni di discriminazione e a favore della parità di genere.

Con Decreto del Presidente n. 5 del 17 gennaio 2022 l'assetto organizzativo della Provincia è stato ridefinito nelle seguenti tre Aree operative:

- Area Segreteria AA.GG, Personale e Organizzazione - Finanze e Bilancio - Socioeconomico - Ambiente- Turismo
- Area Lavori Pubblici - Protezione Civile - Vigilanza stradale- Edilizia- SUA e Contratti
- Area Territorio- Risorse idriche - Caccia e pesca - Vigilanza amministrativa - Trasporti

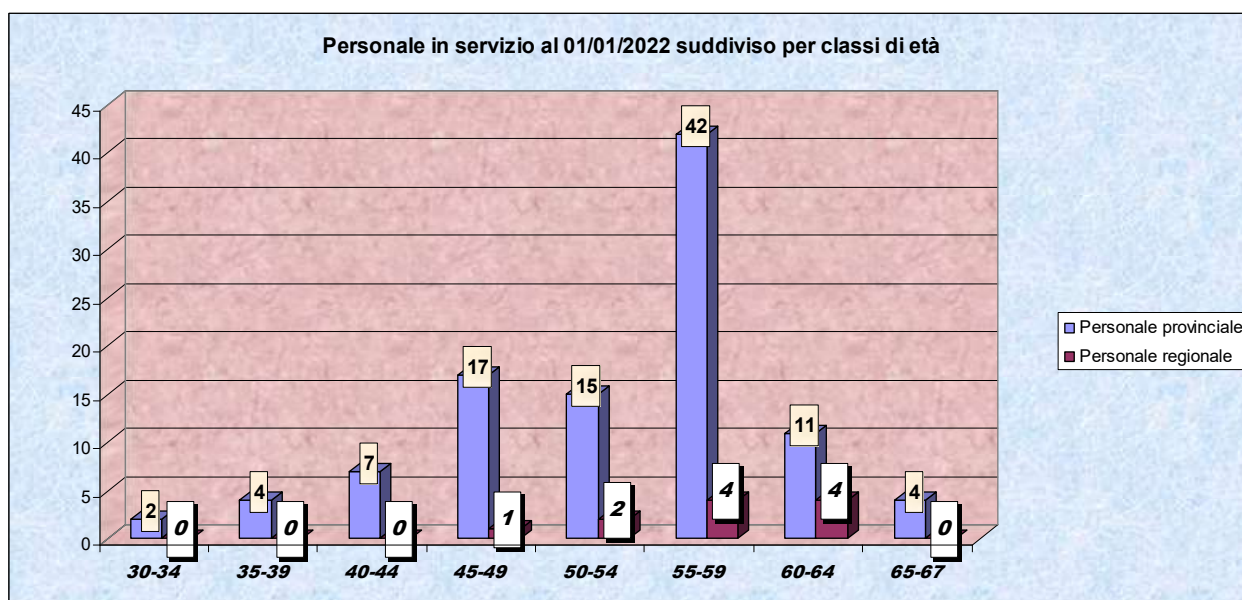
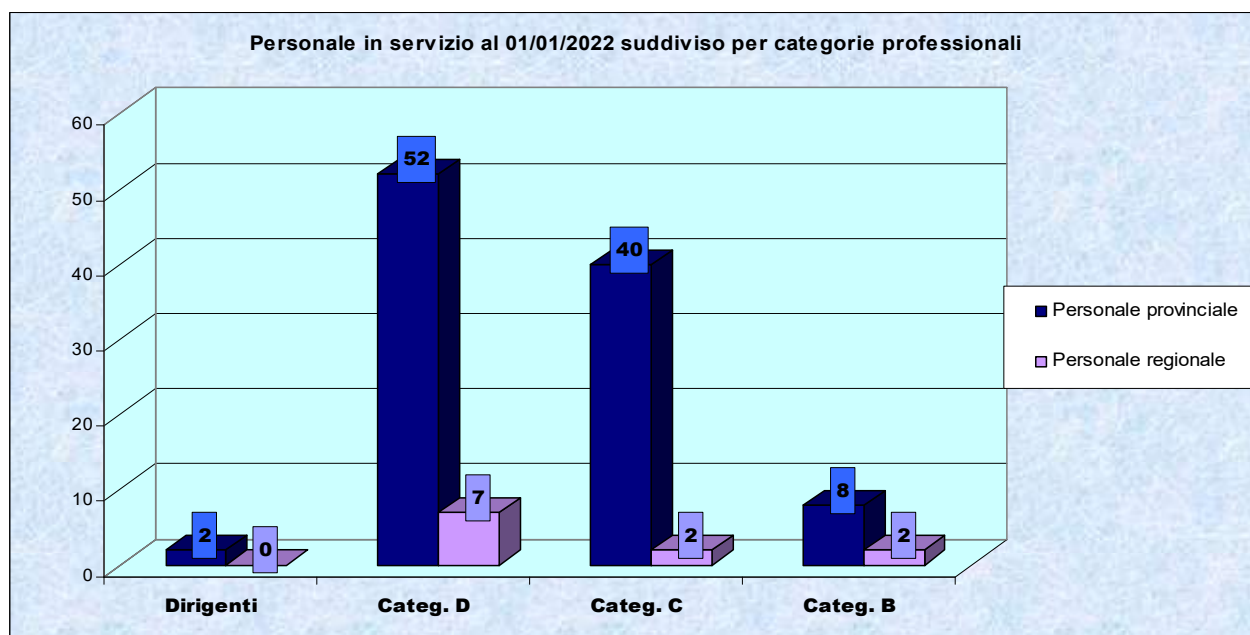
Al vertice delle prime due Aree è posto un dirigente a tempo indeterminato, mentre per la direzione della terza area è in corso di svolgimento una procedura ex art. 110 del TUEL per la copertura di un incarico dirigenziale a tempo determinato.

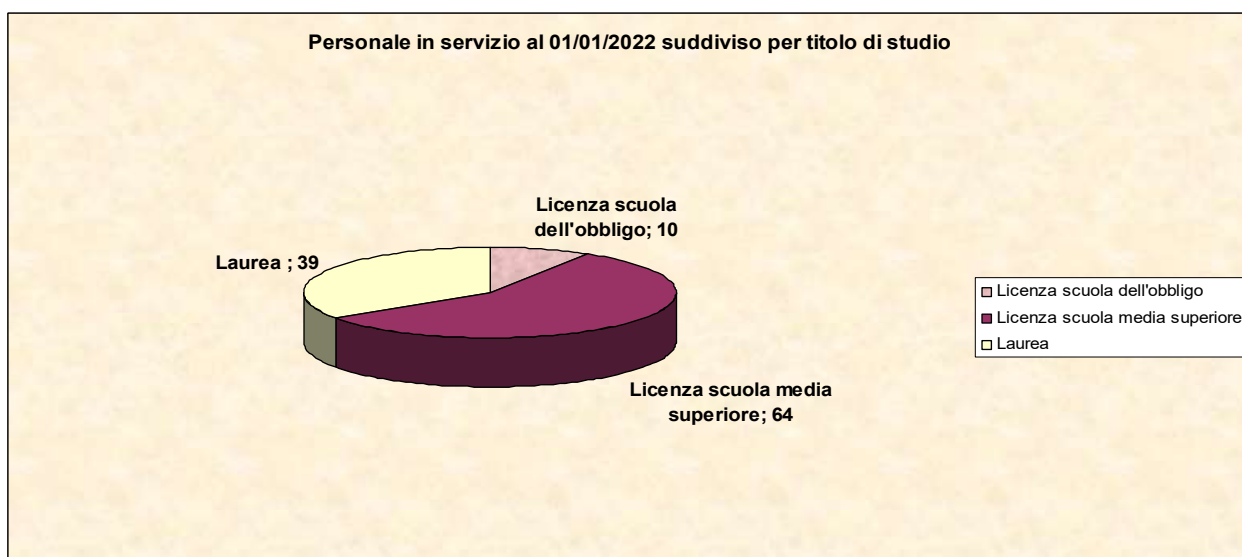
L'assetto degli organi e l'articolazione organizzativa di massimo livello della Provincia, alla data di adozione del piano, possono essere rappresentati nel modo seguente:



Inoltre, alla data di approvazione del presente Piano, l'Ente dispone, a supporto delle funzioni dirigenziali di dodici Posizioni Organizzative / Alte Professionalità appartenenti alla categoria professionale D.

Nei grafici che seguono è schematizzata la composizione del personale a tempo indeterminato e determinato (provinciale e regionale) in servizio al 1 gennaio 2022 suddiviso per categorie professionali, per classi di età e per titolo di studio.





Ai fini della redazione del presente documento, l'ufficio preposto a supporto del RPCT, ha analizzato, di concerto con il Servizio Organizzazione e Personale, la situazione relativa al giudicato penale ed ai procedimenti penali pendenti nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti dell'Ente.

La citata verifica ha prodotto i seguenti risultati:

- non risultano condanne penali, anche non definitive, a carico di dirigenti e dipendenti attualmente in servizio;
- non risultano pendenti procedimenti penali a carico di dirigenti di ruolo;
- non risultano pendenti procedimenti penali a carico di dipendenti in servizio.

Nessun procedimento penale risulta attivato nel corso del 2021.

3 - Rilevazione e analisi dei processi organizzativi: la mappatura dei processi - aggiornamento

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali dell'organizzazione, sopra indicati, è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Il concetto di processo amministrativo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo: il "processo" amministrativo, infatti, caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura

assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Nel corso dell'anno 2020 come previsto dal PTPCT , il Gruppo di lavoro costituito da dirigenti e funzionari apicali responsabili delle maggiori unità organizzative dell'Ente ha esaminato l'intera attività svolta dall'amministrazione giungendo all'identificazione dell'elenco dei processi dall'amministrazione soggetti al maggior rischio corruttivo e individuando per ciascuno di essi le attività e le fasi attraverso cui esse si svolgono.

Successivamente i processi così individuati sono stati aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposti a rischi di natura corruttiva.

Le "Aree di rischio" identificate in tale prima fase di lavoro, recependo le indicazioni delle indicazioni del PNA 2019, Allegato n. 1 sono:

1. Acquisizione e gestione del personale;
2. Affari legali e contenzioso;
3. Appalti pubblici: affidamento lavori servizi e forniture;
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. Pianificazione urbanistica e governo del territorio;
7. Incarichi e nomine;
8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
9. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato;
10. Altri servizi

L'attività di questa prima fase della mappatura dei processi si è conclusa con la predisposizione di un documento rappresentato dall'elenco completo dei processi dell'Ente denominato "Mappatura dei processi " allegato al PTPCT 2021 da cui si è partiti per la **valutazione e il trattamento del rischio** connesso a ciascun processo che rappresenta l'**oggetto principale dell'aggiornamento del presente PTPCT.** Contestualmente si è proceduto all'aggiornamento della "**mappatura dei processi**" svolta nel 2021. (*Allegato 2*

4 – Valutazione del rischio

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è stato identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure di prevenzione del rischio stesso (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: **l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.**

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'**identificazione del rischio**, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi; per fare ciò, quindi, è stato necessario e fondamentale il **coinvolgimento della struttura organizzativa** dell'Ente, poiché i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, hanno facilitato l'identificazione degli eventi rischiosi.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è stato necessario:

a) definire l'oggetto di analisi - ossia l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Recependo, quindi, le indicazioni date dal PNA 2019 - Allegato 1, si è partiti dal livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi, rappresentato dal processo e per ogni processo rilevato nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

b) utilizzare opportune tecniche di identificazione del rischio, ovverossia quelle più frequenti nella prassi degli Enti e che includono l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste/incontri con il personale dell'amministrazione, i confronti (benchmarking) con amministrazioni simili, le analisi dei casi di corruzione, ecc.;

c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT - La formalizzazione è avvenuta tramite la predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) riporta la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. (ALLEGATO 1)

4.2 Analisi del rischio

Successivamente all'identificazione, si è proceduto all'analisi del rischio con un duplice obiettivo:

- il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.

- Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Per fattori abilitanti degli eventi corruttivi, si intende, come indicato nel PNA 2019, quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Anche in questo passaggio il coinvolgimento della struttura organizzativa è stato indispensabile. L'ufficio di supporto del RPCT ha coinvolto i responsabili degli uffici nell'individuazione di tali fattori, facilitando l'analisi ed integrando lo stesso in caso di valutazioni non complete.

Per quanto riguarda la stima del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è risultato importante individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

In questa fase, l'analisi è stata finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività. L'analisi del livello di esposizione è avvenuto rispettando tutti i principi guida richiamati nel PNA 2019 e indicati al punto 1.3 del presente piano, nonché un criterio generale di "prudenza" che impone di evitare la sottostima del rischio che non permette di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è stato necessario:

a) scegliere l'**approccio valutativo** - Nell'approccio qualitativo, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici;

b) individuare i **criteri di valutazione** - i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti;

c) **rilevare i dati e le informazioni** - Le valutazioni sono state supportate da dati oggettivi laddove disponibili ; tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) e informazioni hanno consentito una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata rendendo più solida la motivazione del giudizio espresso;

d) **formulare un giudizio sintetico**, adeguatamente **motivato** - Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza (punto b). Per la misurazione del rischio si è applicata una scala di misurazione ordinale (rischio: alto, medio, basso). Ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle informazioni raccolte.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso). Anche in questo caso verrà usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli parametri.

4.3 Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha avuto lo scopo di stabilire:

a) le **azioni** da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

b) le **priorità di trattamento dei rischi**, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda **le azioni** da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, sono state valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

La ponderazione del rischio in alcuni casi ha portato alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti o quelle comuni all'area di rischio.

Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo. Il rischio residuo è il rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente attuate. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto *in primis* delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

Infine, nell'ipotesi di adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, sono state privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre garantendo il rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse.

5- Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad **individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità** emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, si sono **proposte non delle misure astratte o generali, ma l'attuazione di misure specifiche e puntuali e con scadenze ragionevoli** in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure è stata quindi impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è stata realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali, in primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche:

- le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'Ente.

In conclusione, il **trattamento del rischio rappresenta la fase in cui sono state individuate le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo** cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

5.1 Individuazione delle misure

In questa prima fase del trattamento del rischio, l'Ente ha individuato le misure più idonee a prevenire i rischi riconosciuti, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è stata quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai requisiti:

A) Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. E' stata quindi svolta un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. In alcuni casi è stato necessario identificare nuove misure; in altri casi di misure esistenti e non attuate, la priorità è stata data alla loro attuazione.

B) Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è stata considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Laddove, ad esempio, l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione è andata ad incidere su tale aspetto del controllo attivando una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.

C) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte dell'Amministrazione; è stata data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

D) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione ha considerato come elemento fondamentale le caratteristiche organizzative dell'amministrazione prevedendo quindi la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari della nostra amministrazione.

5.2 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha avuto come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sè stessa.

La programmazione operativa delle misure è stata realizzata prendendo in considerazione:

1. fasi (e/o modalità) di attuazione della misura;
2. tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi;
3. responsabilità connesse all'attuazione della misura;
4. indicatori di monitoraggio

La valutazione e il trattamento del rischio, condotti secondo le modalità indicate nei paragrafi 4 e 5, sono sistematizzati in maniera dettagliata negli allegati del presente Piano a cui si rimanda:

ALLEGATO 1 - Valutazione del rischio - Metodologia- Aree di rischio - Riepilogo per settori delle aree di rischio e dei processi

ALLEGATO 2- Trattamento del rischio - Mappatura dei processi per Aree organizzative- Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

Sono altresì confermate tutte le misure attualmente in vigore e contenute nei precedenti Piani.

5.3 Le misure generali previste dal PTPCT

Si tratta delle misure di carattere organizzativo-oggettivo volte a prevenire il rischio/evento corruttivo incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento della PA; sono riassunte come segue:

Misure da adottare in caso di rinvio a giudizio

La legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», all'art. 3, co. 1, stabilisce che «quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza». Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale.

Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta lasciata all'amministrazione, "in relazione alla propria organizzazione", tra il "trasferimento di sede" e «l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza» (art. 3, co. 1).

«Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza» (art. 3, co. 2).

Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “e in ogni caso, decorsi cinque anni” dalla sua adozione (art. 3, co. 3). Ma l’amministrazione, «in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo», “può non dare corso al rientro” (art. 3, co. 4).

- prescrizioni specifiche

Comunicazione a tutti i dipendenti dell'obbligo di informazione all'ente in caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383,

Rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva

L’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi” senza ulteriori specificazioni. Dalla disposizione si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.

Ai fini della individuazione dei reati presupposto della rotazione straordinaria, l’Autorità, nelle linee guida adottate con la deliberazione n. 215 del 26 marzo 2019, ha affermato che l’elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001. Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del

dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. L'adozione del provvedimento di rotazione, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La misura deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale. Ovviamente l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte dell'amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese).

Misure e prescrizioni da adottare in caso di condanna non definitiva

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012, prevede:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In attuazione del disposto normativo richiamato, prima dell'attribuzione di incarichi relativi a commissioni per l'accesso o la selezione agli impieghi (sub a) o per la scelta del contraente,

è richiesta l'acquisizione di una specifica dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità previste nell'articolo richiamato.

Tale dichiarazione è da considerarsi come presupposto ineludibile ai fini dell'attribuzione dell'incarico ed è soggetto a verifica da parte del Responsabile del procedimento, mediante l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti dei tribunali presso cui ha sede l'Ente oltre che in quelli nel cui territorio il soggetto da nominare svolga la propria attività professionale o abbia residenza.

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi previsto nella lettera b), in conformità con le previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, si richiede a ciascun dipendente di informare tempestivamente l'Amministrazione, dell'attivazione di azioni penali a proprio carico.

Si precisa che la mancata comunicazione riguardante il rinvio a giudizio, soprattutto riguardo a reati contro la pubblica amministrazione o altri che possano compromettere la presunzione di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa, sono da considerare quali violazioni disciplinari.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione delle dichiarazioni di compatibilità e conferibilità degli incarichi in caso di nomina di componenti di commissioni per l'accesso agli impieghi o di commissioni per l'aggiudicazione di contratti pubblici

Conferibilità e la compatibilità degli incarichi di vertice

L'autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante: "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 39/2013.

Il citato decreto legislativo, nel comma 1, precisa cosa si intenda:

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

L'art. 3 del d.lgs. 39/2013, rubricato "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", prevede che: "1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 20 dello stesso decreto, prevede inoltre che, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, ai fini dell'efficacia dell'incarico. E che nel corso dell'incarico l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

Le dichiarazioni richiamate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione

- prescrizioni specifiche

Acquisizione annuale, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità

Acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, in occasione del conferimento dell'incarico di vertice .

Doveri di comportamento

La legge 190/2012, all'art. 1, co. 44, ha previsto la sostituzione dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001, prescrivendo al Governo la definizione di un nuovo codice di comportamento.

Tale codice è stato adottato con il DPR 62 del 2013 dal titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici". In attuazione delle prescrizioni contenute nel codice di comportamento l'amministrazione ha adottato un proprio codice con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 21 dicembre 2018. Tale codice, corredato dalla Carta dei Principi e Valori raccoglie gli obblighi comportamentali richiesti a tutti i dipendenti, nonché l'onere di estendere gli stessi obblighi, per quanto compatibili, a consulenti, collaboratori, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Al riguardo è previsto che negli atti di incarico e nei contratti di aggiudicazioni vengano inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi di comportamento compete a ogni dirigente e a ogni responsabile di servizio.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare. E in caso di violazioni gravi o reiterate, così come previsto all'art. 54, co. 3 del D.lgs 165/2001, si applica la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater, co. 1.

- prescrizioni specifiche

Estensione degli obblighi di comportamento a consulenti, collaboratori e imprese, prevedendo specifiche clausole di risoluzione in caso di violazione

Conflitto di interessi

L'art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dalla L. 190/2012, ha disciplinato il conflitto di interessi nell'attività amministrativa prevedendo l'astensione dall'adozione di atti, in caso di conflitto di interessi. Successivamente, l'art. 7 del DPR 62/2013 (codice di comportamento) ha prescritto espressamente che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza" (Dirigente d'Area).

Tale ultima disposizione, anche a seguito dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti) è da considerarsi come riferimento prioritario, sia per la definizione del conflitto di interessi, sia per l'applicazione della conseguente misura dell'astensione

Nello stesso DPR 62/2013, inoltre, l'articolo 14, al comma 2, prescrive: "2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Sulla base delle disposizioni richiamate, si evidenzia l'esigenza di applicare le seguenti misure:

- 1) la rilevazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi

Tale adempimento, peraltro previsto anche all'art. 1, co. 9, lettera e) della Legge 190/2012, che prescrive di "definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione". Al riguardo, pertanto, si richiede l'acquisizione di una dichiarazione

di assenza di conflitto di interessi nel caso di avvio di procedimenti, con particolare riguardo a quelli che prevedano selezioni tra richiedenti o l'attribuzione di vantaggi e in tutte le procedure in materia contrattuale

2) obbligo di astensione

I dipendenti sono obbligati ad astenersi in tutte le situazioni prescritte dal citato art. 7 del DPR 62/2013. L'astensione, tuttavia, non avviene in modo automatico ma mediante la comunicazione al dirigente o al responsabile del servizio a cui compete la valutazione in ordine alle circostanze che richiedano l'astensione e alle conseguenze che questa può determinare sulla continuità dell'azione amministrativa. L'astensione non è da ritenersi necessaria nel caso in cui il procedimento sia assistito da prescrizioni procedurali che non consentono discrezionalità, così come nei casi in cui l'astensione potrebbe tradursi in vantaggio per i soggetti in conflitto di interessi (vedasi applicazione di sanzioni, trasmissione di accertamenti, tributari, ecc.

- prescrizioni specifiche

obbligo di astensione nel caso in cui un dipendente versi nella condizioni di "conflitto di interessi" previsti nell'articolo 7 del DPR 62/2013

Incarichi extraistituzionali

Con riferimento all'art. 53, co 1 del D.lgs 165/2001 si ribadisce che resta ferma per tutti i dipendenti la disciplina della incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del Testo Unico approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3. Gli articoli richiamati prescrivono quanto segue:

Art. 60. - Casi di incompatibilità

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.

Art. 61. - Limiti dell'incompatibilità

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.

Inoltre, il successivo comma 2 prescrive che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati." Infine, il successivo comma 5 prescrive che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

In attuazione di quanto sopra la Provincia con delibera della Giunta Provinciale 16510 del 14/05/2002 ha adottato uno specifico regolamento che disciplina le modalità di autorizzazione di incarichi extra istituzionali. I dipendenti, quindi, dovranno attenersi rigorosamente a tali prescrizioni, la cui mancata attuazione, oltre a configurare una violazione di tipo disciplinare, comporta le conseguenze previste nei commi 7 e 7-bis dell'art. 53 del Decreto 165/2001 di seguito riportati:

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (*). Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione delle autorizzazioni in caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni. Tale adempimento così come i successivi competono al dirigente dell'area che conferisce l'incarico.

Verifica delle condizioni prescritte nel Regolamento in caso di richiesta di autorizzazione all'espletamento di incarico esterno di un dipendente. Tale adempimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, compete al dirigente dell'area di appartenenza del dipendente mentre gli adempimenti amministrativi successivi all'autorizzazione competono all'Area personale ed organizzazione compresi le pubblicazioni ai sensi del D.Lgs 33/2013 smi "Trasparenza".

Le Aree dell'Ente che rilasciano i provvedimenti di autorizzazione sono tenute alla trasmissione all'Area personale e organizzazione dei provvedimenti stessi entro 10 gg dal rilascio.

Acquisizione dell'autorizzazione del Presidente allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti.

Pantouflage

L'art. 53, co. 16 ter del decreto legislativo 165/2001, prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

La prescrizione è finalizzata ad assicurare imparzialità nell'azione amministrativa e richiede l'adozione della misura relativa all'acquisizione di una specifica dichiarazione, da parte di ogni operatore economico, del rispetto del dettato normativo, consistente nell'assenza di rapporti professionali con i dipendenti dell'ente che negli anni precedenti abbiano, con lo stesso, stipulato contratti o emesso provvedimenti amministrativi.

- prescrizioni specifiche

In caso di affidamento di prestazioni a un operatore economico, dichiarazione di quest'ultimo relativa al rispetto del divieto contenuto nell'articolo 53, comma 16-ter

Patto d'integrità e clausola compromissoria

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Provincia a decorrere dall'anno 2018 ha previsto l'adozione del **patto d'integrità** quale documento obbligatorio nell'ambito delle gare d'appalto per importi superiori ad euro 10.000. Il patto d'integrità rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto.

La Provincia ha altresì previsto di escludere sistematicamente il ricorso all'arbitrato, ossia la previsione della clausola compromissoria prevista dall'art. 209, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. 50/2016 in tutti i contratti dell'ente, operando quindi la scelta di escludere tout court il ricorso alla **clausola compromissoria**.

- prescrizioni specifiche

Inserimento delle clausole previste nel "patto di integrità"

Formazione come misura di prevenzione

La legge anticorruzione 190/2012, prescrive che l'attività di formazione deve intendersi come misura generale di prevenzione. A tal fine, ogni dirigente e Responsabile di servizio è tenuto a verificare l'adeguatezza delle conoscenze e lo stato di aggiornamento dei propri collaboratori, informando il Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui compete la predisposizione di un piano di formazione finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità da inserire nel Piano/Programma annuale per la formazione del personale dell'Ente da adottare a cura del dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione

- prescrizioni specifiche

Attivazione di interventi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti

Controllo di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 147 bis del D Lgs 267/2000 (TUEL) l'Ente, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 20/10/2021, ha approvato il nuovo Regolamento sul sistema dei controlli interni che prevede tra gli altri i controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Tale provvedimento prescrive che i controlli amministrativi siano effettuati con i tempi e le modalità di controllo stabilite dal Segretario Generale e che riguardino, in particolar modo, i seguenti provvedimenti:

- determinazioni dirigenziali di impegno di spesa per l'affidamento di lavori servizi e forniture
- determinazioni dirigenziali di Affidamento di incarichi professionali
- determinazioni di liquidazione
- contratti stipulati in forma pubblica e in forma di scrittura privata o lettera commerciale

Per ciascuno degli atti sopra indicati, l'ente ha predisposto specifiche liste di controllo (check list) (*PTPCT 2021 allegato 2*) che contengono tutte le prescrizioni normative relative a ciascun provvedimento.

Conseguentemente, al fine di assicurare la correttezza nell'azione amministrativa si prescrive che ogni provvedimento sia predisposto nel rispetto delle liste di controllo.

Inoltre, l'esito dei controlli successivi sarà trasmesso all'organismo di valutazione che dovrà tenerne conto ai fini del giudizio sulla performance

- prescrizioni specifiche

Utilizzo di "liste di controllo" (check list) per l'adozione di provvedimenti

Trasparenza amministrativa

Il decreto legislativo 33/2013, emanato a seguito della delega contenuta nella legge 190/2012 (legge anticorruzione) ha sistematizzato gli obblighi di pubblicazione, prevedendo una serie di adempimenti finalizzati all'attuazione della trasparenza amministrativa.

Tali obblighi, inoltre, sono stati oggetto di una specifica deliberazione di ANAC, la n.1310/2016 che ha definito un elenco, richiedendo di verificare l'attuazione di ogni adempimento.

Per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, l'Ente definisce, per ciascun obbligo, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione, indicandone il nominativo nello stesso Piano Anticorruzione. Per la disamina dell'argomento si rimanda alla sezione 3 " Trasparenza" del presente Piano.

- prescrizioni specifiche

Definizione dei responsabili della pubblicazione per ciascun obbligo di trasparenza

Il Registro dell'accesso civico

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è destinatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013 delle istanze di accesso civico finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla vigente normativa (pubblicazione obbligatoria). Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, per il tramite dei Dirigenti interessati, avrà cura, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'istanza di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi con indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo Indipendente di Valutazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto accesso civico generalizzato, che è stato mutuato dal Freedom of Information Act (F.O.I.A.) di matrice anglosassone.

L'accesso civico generalizzato, ancor più dell'accesso civico semplice, si propone il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni mediante la possibilità concreta di conoscere la modalità di gestione delle risorse pubbliche, per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. L'accesso civico generalizzato prevede un cambiamento sostanziale della legittimazione soggettiva: diversamente dall'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, il FOIA non è più subordinato al possesso di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento per il quale l'accesso è richiesto, ma viene consentito a chiunque, anche non residente nel Comune destinatario dell'istanza di accesso, nel rispetto degli unici limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, a prescindere dall'obbligo di pubblicazione dei dati e dei documenti stessi sul sito istituzionale.

La Provincia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 10 dicembre 2018 ha approvato il Regolamento dell'Accesso civico e dell'accesso civico generalizzato che ne disciplina le modalità operative e prevede l'istituzione dell'Ufficio unico per l'accesso civico che esamina e decide in merito all'accoglimento o al rigetto delle domande di accesso civico

pervenute. L'Ufficio unico è composto dal Segretario Generale, dal responsabile dell'Ufficio Avvocatura e dal Dirigente dell'Area cui è riconducibile la materia oggetto di domanda di accesso e dal funzionario responsabile dell'Ufficio Segreteria Atti deliberativi. L'attività istruttoria di gestione della domanda di accesso, viene svolta dagli uffici dell'Area competenti per materia che al termine dell'istruttoria trasmettono la documentazione all'ufficio accesso civico che provvede alla trasmissione dei dati e documenti al richiedente. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, sull'istanza di accesso civico l'Amministrazione deve provvedere entro 30 giorni .

L'ANAC, con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente. La pubblicazione del registro, oltre ad essere funzionale al monitoraggio che l'Autorità intende svolgere in materia di accesso civico generalizzato, è utile per l'Amministrazione in quanto si rende noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Il registro degli accessi che è pubblicato sul sito istituzionale- Sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Altri contenuti".

- prescrizioni specifiche

Trasmissione tempestiva alle Aree/uffici competenti per materia delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato pervenuti al protocollo dell'Ente per lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, ivi compresa la notifica ai controinteressati. Al termine dell'istruttoria gli uffici competenti per materia trasmettono i documenti o i dati richiesti all'ufficio unico per l'accesso civico che provvederà al formale inoltro al richiedente. Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Whistleblower - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower)

A decorrere dal PTPCT 2018, l'Amministrazione ha attivato la casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni di condotte illecite di cui dipendenti della provincia o collaboratori della stessa siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro. Le segnalazioni possono essere inviate alla casella **rpct@provincia.vercelli.it** monitorata esclusivamente dal responsabile della Prevenzione della Corruzione e sono coperte dalla riservatezza secondo la normativa vigente. E' stata inoltre emanata apposita direttiva in merito.

Le modalità di segnalazione delle condotte illecite sono riportate sul sito web istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

SEZIONE TERZA - TRASPARENZA

6. Trasparenza

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012 e codificata nel d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016, art. 1 : *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale e, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e internazionale.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione e attività erogate. La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

6.1. Trasparenza e privacy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

6.2. Comunicazione trasparente

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha di recente modificato il proprio sito internet istituzionale al fine di renderlo più rispondente alle esigenze di informazione e trasparenza dei cittadini.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'art. 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

6.3 Trasparenza : modalità attuative

La disciplina della struttura delle informazioni da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente è conforme alle previsioni normative del d.lgs. 33/2013 così come rinnovato dalle

disposizioni introdotte dal d.lgs. 97/2016, e come definito dalla deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310.

Come noto, infatti, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale.

Il documento allegato al presente Piano denominato **"Trasparenza" (ALLEGATO 3)** ripropone i contenuti puntuali ed esaustivi previsti dalla deliberazione ANAC n. 1310/2016 (all.1) dettagliati in forma tabellare e recanti i seguenti dati:

- Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
- Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
- Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
- Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
- Colonna G: Area e servizio/ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna, secondo la periodicità prevista in colonna F.

6.4. Organizzazione

L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge", pertanto, i dirigenti responsabili delle Aree dell'Ente garantiscono l'assolvimento dell'obbligo relativo alle attività di pubblicazione e di aggiornamento dei dati attraverso le strutture e gli uffici dell'area di competenza.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare/pubblicare in "Amministrazione Trasparente" pertanto i **Dirigenti delle Aree organizzative quali Responsabili della pubblicazione**, si avvalgono della collaborazione dei **"Referenti dell'anticorruzione e della trasparenza", rappresentati primariamente dai titolari di Posizione Organizzativa** adiuvati dal personale assegnato agli uffici secondo il dettaglio di cui all'allegato 3 del presente piano. Pertanto nel dettaglio i "Referenti della trasparenza" gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili alla loro area di appartenenza, curando la pubblicazione

tempestiva di dati, informazioni e documenti secondo la disciplina di legge, attraverso l'operato degli addetti alla pubblicazione denominati "Ausiliari dei Referenti" individuati nell'ambito del personale assegnato agli uffici depositari delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria .

Gli ausiliari dei Referenti, individuati assumono i seguenti compiti:

- collaborano con i Referenti e con l'ufficio di supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per l'assolvimento degli obblighi informativi derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione contenute nel piano di trattamento dei rischi;
- collaborano per l'applicazione degli adempimenti obbligatori in materia di Trasparenza;
- forniscono ogni informazione necessaria e utile inerente la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella prospettiva di leale cooperazione nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dall'organizzazione;
- controllano periodicamente lo stato di attuazione delle proprie pubblicazioni, per prevenire criticità del sistema informativo e darne pronta notizia agli incaricati per l'eventuale ripristino delle pubblicazioni.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, coadiuvato dall'ufficio di supporto:

- ⇒ coordina, sovrintende e verifica l'attività dei Referenti della trasparenza;
- ⇒ svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.